CAMERA DEI DEPUTATI N. 3332-A (*Urgenza*)

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **CANTALUPO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(MEDICI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

(GAVA)

Seduta del 28 novembre 1957

Adesione alla Convenzione per l'istituzione di una Organizzazione internazionale di metrologia legale, firmata a Parigi il 12 ottobre 1955 ed esecuzione della Convenzione stessa

Presentata alla Presidenza il 7 febbraio 1958

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questo provvedimento di cui vi consigliamo l'approvazione conclude una lunghissima serie di negoziati internazionali, che dal 1920 si trascinavano per disciplinare una materia delicata e di indubbio interesse.

Infatti fin dal 1920 Italia, Messico, Polonia, Romania, Russia e altri Stati si indussero a proporre lo studio comune di tutti i problemi di metrologia legale, allo scopo di completare le basi già impostate dei rapporti tra gli Stati relativi alle unità di misure, alle norme di utilizzazione e le tolleranze di errori degli strumenti legittimamente in uso nell'industria e nel commercio.

Ma l'organizzazione internazionale dei pesi e misure con sede a Sèvres (Francia) oppose un diniego alla offerta di trattare i problemi sopraesposti, dato il suo carattere scientifico di alta metrologia pertinente esclusivamente alle unità ed ai campioni fondamentali, e quindi non concernente gli stru-

menti ed apparecchi di uso commerciale ed industriale. Fu convocata allora a Parigi, nel 1937, una Conferenza internazionale, cui parteciparono 37 Stati, compresa l'Italia.

La Conferenza decise di istituire un Comitato provvisorio di metrologia legale con il compito di elaborare le modalità di creazione di una apposita Organizzazione incaricata di risolvere, sul piano internazionale, i problemi tecnici ed amministrativi derivanti dall'uso degli strumenti di misura formanti oggetto di una norma ufficiale.

Il Comitato, che a causa della parentesi bellica potette ricostituirsi nel 1950, concluse i suoi lavori proponendo di realizzare una Organizzazione internazionale di metrologia legale con i seguenti scopi:

1°) di formare un centro di documentazione e d'informazione sui Servizi nazionali di controllo degli strumenti di misura che sono o possono essere sottoposti ad una norma legale e sugli strumenti di misura, dal punto di vista ideazione, fabbricazione ed utilizzazione;

2°) di tradurre e pubblicare i testi delle prescrizioni legali sugli strumenti di misura e loro utilizzazione;

3°) di determinare i principî generali della metrologia legale;

4°) di studiare i problemi legislativi e regolamentari di metrologia legale, la cui soluzione presenti un interesse internazionale;

5°) di stabilire un progetto di regolamento tipico sugli strumenti di misura e sul loro uso;

6°) di elaborare un progetto di organizzazione materiale di un Servizio tipico di controllo;

7°) di fissare le caratteristiche e le qualità necessarie e sufficienti cui debbono rispondere gli strumenti di misura per essere approvati internazionalmente e perché il loro uso possa essere raccomandato internazionalmente;

8°) di favorire i rapporti tra i Servizi dei pesi e misure od altri Servizi che si occupano di metrologia legale.

I risultati di tali accordi conclusivi sono stati accolti ora da tutti gli Stati interessati, e la Convenzione che sottoponiamo alla vostra approvazione ne consacra i fini e il metodo.

CANTALUPO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per l'istituzione di un'organizzazione internazionale di metrologia legale, firmata a Parigi il 12 ottobre 1955.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto col secondo comma dell'articolo XXXIV.

ART. 3.

All'onere derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Organizzazione internazionale di metrologia legale, previsto in lire 2.500.000 annue, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1957-58, a carico dello stanziamento del capitolo n. 623 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.